

Codice A1610A

D.D. 21 ottobre 2019, n. 504

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. NOVARA (NO) -  
Intervento: Progetto di installazione nuovo impianto di telefonia cellulare. Fg. 12, mapp. 562.  
Autorizzazione paesaggistica**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

di non autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore  
Dott. Roberto Ronco

Allegato



**REGIONE  
PIEMONTE**  
*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Territorio e Paesaggio  
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it  
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it*

*Classificazione 11.100/461/2019/A16.000  
(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei  
metadati del mezzo trasmissivo*

*Rif. n. 8304/A1610A del 28/03/2019*

*Rif. n. 10193/A1610A del 16/04/2019*

*Rif. n. 18499/A1610A del 16/07/2019*

## RELAZIONE

**Oggetto:** D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: Novara (No) – N.C.T. Fg. 129 mapp. 562  
Intervento: Progetto di installazione nuovo impianto di telefonia cellulare.  
Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal S.U.A.P. del Comune di Novara (No) in data 28/03/2019, con nota prot. n. 25249 del 15/03/2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

constatato che l'intervento consiste nella realizzazione di una stazione di telefonia cellulare costituita da palo in acciaio e relativi apparati di ricetrasmisione di altezza pari a 36 m., comprensiva di platea di fondazione in c.a. e relativa recinzione metallica, situata in frazione Olengo nel Comune di Novara (No),

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

vista la nota prot n. 10193/1610A del 16/04/2017 con la quale il Settore scrivente, nell'evidenziare carenze documentali rispetto ai criteri e dispositivi indicati nel DPCM 12/12/2005 e nel sottolineare le indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale relative all'ambito di Paesaggio in cui ricadono i lavori, nonché i "criteri ed indirizzi per la tutela del paesaggio" approvati con D.G.R. n. 21-9251 del 05/05/03,



Classif. 11.100/461/2019A/A16.000

richiedeva atti integrativi volti a fornire gli elementi necessari all'individuazione degli impatti indotti sul paesaggio dall'intervento proposto, oltreché i dati necessari a consentire la definizione degli aspetti percettivi dell'opera in progetto rispetto alla fruizione visiva apprezzabile dai punti di osservazione più significativi, dalla viabilità - veicolare, ciclabile, escursionistica, e dai punti e percorsi panoramici,

vista la nota di chiarimento del Comune di Novara – Servizio Verde Pubblico Protezione civile e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare Comunale qui pervenuta in data 03/05/2019, nella quale viene dichiarato che l'intervento in oggetto risulta: "inserito nel Piano di localizzazione 2018 con il codice NO28100\_016 e con 'probabile collocazione su strutture esistenti'. Il sito era presente anche nel piano di localizzazione anno 2019 con l'indicazione di 'nuovo sito in iter autorizzativo' e pertanto non si era ritenuto opportuno valutarlo in quanto la formulazione di eventuali osservazioni non sarebbe stata utile in quanto la pratica autorizzativa era già stata presentata",

vista la documentazione integrativa qui pervenuta in data 16/07/2019 (prot. n. 18499/A1610A) dalla Società ILIAD S.p.A. e constatato che la stessa ha fornito riscontri parzialmente esaustivi rispetto ai punti indicati nella richiesta sopraccitata,

considerato che il sito individuato per la collocazione dell'impianto in oggetto presenta una connotazione paesaggistica e naturalistica di indubbia valenza e, come tale, degna di essere il più possibile salvaguardata negli aspetti significativi che la contraddistinguono,

considerato altresì che il Piano Paesistico del Terrazzo Novara- Vespolate, approvato con D.C.P. n. 21/2009, riconosce il sito individuato per la collocazione dell'impianto in oggetto, fra i luoghi della "memoria storica" ascrivibile alle emergenze paesistiche proprie delle componenti storico-morfologiche dei luoghi dell'evento risorgimentale della "Battaglia" e più in particolare anche riferibile al sistema complessivo della rete dei percorsi di fruizione della viabilità minore storica (percorso di collegamento a valore paesaggistico-culturale-turistico delle cascate storiche presenti a sud dell'abitato di Novara fino alla frazione Olengo),

rilevato che, riguardo all'utilizzo del sostegno già presente in prossimità dell'ambito individuato per la nuova collocazione in progetto, benché suggerita, sia dal Settore scrivente che dal Comune di Novara, non è stata sufficientemente motivata rispetto alla non possibilità di un suo utilizzo, anche mediante un'ipotesi di riadattamento della struttura esistente in accordo con il diverso gestore proprietario, non consentendo, quindi, per la mancanza di questo elemento, di rispettare quanto indicato dai *criteri ed indirizzi per la tutela del paesaggio* sopra richiamati, almeno per la valutazione di possibili soluzioni alternative,

constatato che la collocazione prevista per l'installazione della struttura in progetto risulta essere in una posizione di primo piano e di predominanza del campo visivo rispetto al sopraccitato percorso di fruizione della viabilità minore storica e risulta



Classif. 11.100/461/2019/A16.000

anche essere nel campo di apprezzamento e di percezione visiva di installazioni con analoga funzione esistenti in zona, creando un effetto cumulativo negativo,

constato altresì che la proposta progettuale di riduzione in altezza di mt. 6 del palo in acciaio non risulta sufficiente ad attenuare la percezione visiva negativa della struttura medesima rispetto al delicato contesto paesaggistico del Parco della Battaglia, riducendo ulteriormente, per l'effetto cumulativo con le altre strutture già presenti nell'immediato intorno, la qualità paesaggistica dell'ambito di riferimento,

accertato che l'intervento proposto ricade all'interno dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 136 lett c) e d) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., di cui alla D.G.R. 135-13400 del 9.03.1992 ("Località Bicocca e Valle dell'Arbogna in Comune di Novara") e pertanto la sua realizzazione potrebbe costituire un elemento di ulteriore alterazione dei valori scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante, laddove gli interventi modificativi dello stato dei luoghi devono essere invece attentamente valutati in considerazione di tutti i fattori di connotazione interferiti,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

considerato che la realizzazione della nuova struttura porta-antenne nel sito proposto rappresenterebbe un inserimento peggiorativo rispetto alla leggibilità e riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale di riferimento costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni e dalla viabilità storica minore, tramite l'introduzione di un elemento di antropizzazione improprio ed in contrasto con i canoni di tutela e valorizzazione dell'ambito paesaggistico tutelato dalla normativa vigente,

valutato altresì che la Relazione Paesaggistica allegata alle integrazioni, redatta peraltro in forma non del tutto conforme al D.P.C.M. 12/12/2005 in riferimento agli interventi soggetti a procedimento ordinario di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004, avrebbe dovuto analizzare dettagliatamente lo stato attuale del bene paesaggistico interessato dalle opere, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti determinati sul paesaggio dalle trasformazioni proposte, gli elementi di mitigazione e compensazione necessari all'idonea risultanza dell'intervento, e contenere tutti gli elementi utili per consentire di effettuare le verifiche di congruità, compatibilità e coerenza dell'intervento in oggetto rispetto alle prescrizioni contenute nel Ppr, ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e agli obiettivi di qualità paesaggistica,



Classif. 11.100/461/2019A/A16.000

constatato che risultano non del tutto esaurienti le necessarie specificazioni sopradette,

alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto che, sotto l'aspetto di inserimento paesaggistico, la realizzazione del nuovo impianto di telefonia cellulare, si configura tale da determinare una compromissione delle caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche e ambientali del significativo contesto interessato, alterandone i seguenti "parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche": diversità, vulnerabilità/fragilità, capacità di assorbimento visuale, qualità visiva,

si esprime in merito parere negativo, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. alla realizzazione del nuovo impianto di telefonia cellulare in progetto in quanto, per le motivazioni sopra evidenziate, l'intervento così come proposto, non presenta i requisiti di compatibilità, di salvaguardia e di valorizzazione della normativa paesaggistica vigente; in quanto l'intervento, come presentato, con riferimento ai "parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale", andrebbe a configgersi con:

- sensibilità: capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva;
- vulnerabilità/fragilità: condizione di facile alterazione o distruzione dei caratteri connotativi;
- capacità di assorbimento visuale: attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità.

Si evidenzia che eventuali ipotesi alternative rispetto alla presente proposta progettuale dovranno quindi considerare una diversa localizzazione dell'impianto, privilegiando possibilmente l'uso di strutture già esistenti per evitare il proliferare di elementi d'impatto paesaggistico, o favorendo comunque localizzazioni che non considerino unicamente le esigenze tecniche di funzionalità dell'impianto, ma garantiscano nel contempo la corretta salvaguardia dei valori paesaggistici del contesto prescelto, valutando in proposito le effettive ricadute indotte dalla realizzazione prevista nei confronti delle connotazioni e degli elementi distintivi del paesaggio interferito.

Il Funzionario Istruttore  
Arch. Ombretta Goitre

Il Dirigente del Settore  
Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Allegato C



Ministero

per i beni e le attività culturali  
e per il turismo

NOVARA

08 OTT. 2019

Alla Regione Piemonte  
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Alla Società ILIAD ITALIA S.p.A  
Viale Francesco Restelli, 1/A  
20124 - Milano (MI)  
picmontevda.iliaditalia@leealmail.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

E.p.c. Al SUAP del Comune di Novara  
suap@cert.comune.novara.it

Prot. n. 12017 Class. 34.43.01/533.2 All.

OGGETTO:

AMBITO E SETTORE:

DESCRIZIONE:

Tutela paesaggistica

NOVARA - . . .

Realizzazione di Stazione Radio per telefonia mobile

Indirizzo Via Novara n. 1 - Frazione Olengo

DATA RICHIESTA:

data di arrivo richiesta 06/08/2019 - vs prot 20010 del 30/07/2019

protocollo entrata richiesta n. 7232 del 17/06/2019

RICHIEDENTE:

PROCEDIMENTO:

Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R. 31/2017)

PROVVEDIMENTO:

DESTINATARIO:

Società ILIAD ITALIA S.p.A - Privato

ALTRO CONTENUTO:

DINIEGO

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Considerato che l'intervento prevede la realizzazione di una stazione di telefonia cellulare costituita da palo in acciaio e relativi apparati di ricetrasmisione di altezza pari a 30 m, comprensiva di platea di fondazione in c.a. e relativa recinzione metallica;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 lett. c) e d) del D. lgs. 42/2004 e s.m.i. di cui alla D.G.R. 135-13400 del 9.03.1992 "Località Bicocca e Valle dell'Arbogna in Comune di Novara" così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Considerato inoltre che il Piano Paesistico del Terrazzo Novara-Vespolate riconosce la località interessata dall'intervento fra i luoghi della "memoria storica" ascrivibile alle emergenze paesistiche proprie delle componenti storico-morfologiche dei luoghi dell'evento risorgimentale della "Battaglia";

Richiamate le prescrizioni specifiche contenute nella Scheda A080 (D.G.R. 135-13400 del 9/03/1992) del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte secondo le quali "deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale costituiti dalla trama agricola, dalla rete irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore";

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata la relazione trasmessa da codesta Regione in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia paesaggistica,

Facendo seguito al preavviso di diniego comunicato con nota ns. prot. n. 10998 del 16.09.2019 ai sensi dell'art 10 bis della legge 07 agosto 1990, n 241;

Preso atto che non sono state presentate osservazioni al preavviso sopra citato;

Accertato che l'intervento, allo stato attuale delle conoscenze e delle informazioni contenute nella relazione tecnica illustrativa di accompagnamento predisposta da codesto Ente, non risulta compatibile con le componenti paesaggistiche presenti nell'area;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere negativo alla realizzazione le opere in oggetto, ai sensi dell'art. 146 comma 5 del d.lgs 42/2004 e s.m.i. per le seguenti motivazioni:

- l'intervento, che prevede l'introduzione di un elemento di antropizzazione improprio e invasivo nei confronti degli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale-circostante che risulterebbe inoltre in posizione di predominanza rispetto alla



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

Palazzo San Paolo Corso Cavallotti, 27 - 28100 Novara Tel. +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181

email: [sabap-up@beniculturali.it](mailto:sabap-up@beniculturali.it) - PEC: [sabap-up@cert.beniculturali.it](mailto:sabap-up@cert.beniculturali.it)



viabilità minore storica, non risulta compatibile con gli strumenti di tutela sopra richiamati in quanto comporterebbe l'alterazione dei valori scenico-percettivi che compongono il contesto paesaggistico ed una diminuzione della qualità paesaggistica dell'area per l'effetto cumulativo negativo con le altre installazioni con analoghe funzioni presenti in zona.

Eventuali nuove soluzioni progettuali dovranno essere presentate all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, secondo una nuova procedura ai sensi dell'art. 146 del Codice. Per il superamento delle criticità evidenziate, si suggerisce di considerare un diverso posizionamento dell'impianto privilegiando l'uso di strutture esistenti o comunque localizzazioni compatibili con i caratteri ed i valori paesaggistici del territorio circostante.

Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti.



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

Palazzo San Paolo, Corso Cavallotti, 27 - 28100 Novara - Tel. +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181

email: [sabap-nor@beniculturali.it](mailto:sabap-nor@beniculturali.it) - PEC: [univis-sabap-nor@certificati.beniculturali.it](mailto:univis-sabap-nor@certificati.beniculturali.it)